



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **173**

Prot. n. 549

O G G E T T O:

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Articolo 3 - Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente all'articolo 42 (Agevolazioni per la zootecnia).

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del 04.02.2005

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE ASSESSORI	MARGHERITA COGO MARCO BENEDETTI OLIVA BERASI OTTORINO BRESSANINI MARTA DALMASO SILVANO GRISENTI TIZIANO MELLARINI FRANCO PANIZZA TIZIANO SALVATERRA
Assenti:		REMO ANDREOLLI MAURO GILMOZZI GIANLUCA SALVATORI
Assiste:	IL DIRIGENTE	MARCO MORESCHINI
Relatore:	TIZIANO MELLARINI	

- Vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, come modificata dall'articolo 27 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, recante norme per il “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e in seguito denominata L.P. 4/2003;
- Ritenuto necessario definire, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 42 della medesima legge provinciale al fine di stabilire:
 - i soggetti beneficiari;
 - le iniziative finanziabili;
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - il limite massimo di spesa ammissibile e le percentuali di contribuzione;
 - la tipologia delle iniziative la cui realizzazione può essere effettuata a seguito della presentazione della domanda e prima della concessione delle agevolazioni, nonché le iniziative per cui possono essere concessi acconti e anticipi ai sensi dell'articolo 13;
 - le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del Comitato tecnico per il settore agricolo;
 - le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse e per l'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 6;
 - il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità;
 - ogni altro elemento utile necessario all'istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento;
- Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.P. 4/2003 la proposta di deliberazione è stata inviata alle Associazioni di produttori agricoli riconosciute e alle Organizzazioni professionali di categoria e sono trascorsi venti giorni dal ricevimento, senza osservazioni in merito;
- Visti i pareri dei Servizi di staff della Provincia;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;
- visti gli atti in premessa citati;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 42, individuati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2. di fissare i termini dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 42 in 400 giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande o, nel caso di domanda non soggetta a termine, dal giorno successivo a quello di presentazione;
3. di individuare nel periodo di 200 giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento, il termine per la revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 42 della L.P. 4/2003;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa ovvero il ricorso al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

IG

Allegato parte integrante

L.P. 4/2003 - PARTE SECONDA - ARTICOLO 42 - DELIBERA ATTUATIVA

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

DELIBERAZIONE ATTUATIVA – PARTE II
Titolo I, Capo VI, Articolo 42

SERVIZIO STRUTTURE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE
AZIENDE AGRICOLE

ARTICOLO 42

"AGEVOLAZIONI PER LA ZOOTECNIA"

1. PRIORITÀ

Le domande sono ammesse ai benefici secondo l'ordine di priorità indicato nella seguente tabella:

Ordine di priorità	Tipologia di domande
1	Imprese agricole iscritte all' Apia in sezione Prima
2	Altri richiedenti iscritti all' Apia in sezione Seconda

Nell'ambito delle suddette classificazioni, a parità di posizione nella medesima classe dell'ordine di priorità, sono stabiliti in ordine decrescente di importanza i seguenti ulteriori criteri:

- età del richiedente o, nel caso di società di persone media dell'età dei soci (con priorità ai più giovani) al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande o, nel caso di società in accomandita semplice media dell'età dei soci accomandatari (con priorità ai più giovani) al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande.

2. BENEFICIARI

Sono beneficiari i soggetti di cui all'art. 2 L.P. 4/2003 comma 1 lettera a) b) c).

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a) Le domande per investimenti aziendali devono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige.
- b) Non sono soggette ai termini di presentazione di cui al precedente punto 1 e sono ammesse a finanziamento già nell'anno di presentazione della domanda le istanze proposte:
 - nel caso di calamità naturali o di sinistri;
 - nei casi di comprovata necessità a seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali;
 - nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco;
 - nel caso di risanamento di allevamenti o colture resosi necessario a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità competente.

4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a) Entro il termine previsto per la presentazione delle domande deve essere presentata in duplice copia, di cui una in originale, la documentazione richiesta per le iniziative programmate. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità delle domande, fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione medesima entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Entro il termine fissato dal responsabile del procedimento possono altresì essere rettificati o regolarizzati i dati dichiarati negli allegati alla domanda di agevolazione e relativi alle particelle

fondiarie e/o edificiali o al bestiame, purché ciò sia riferito alla situazione aziendale alla data di scadenza delle domande . Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

- b) Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda alla data di scadenza delle domande. Limitatamente alle aziende che oltre alla misura 1 per il 2005 presentano anche domanda ai sensi della misura 5 o 6 del PSR per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare relativi all'istruttoria di detta misura

5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.

5.1 Documentazione da allegare alla domanda

a) Acquisto di attrezzature e macchine:

- Preventivo di spesa dettagliato.

b) Nuove costruzioni, ristrutturazioni, ammodernamento, infrastrutture:

- elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico;
- computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico;
- concessione, autorizzazione o relazione presentata al Sindaco qualora richieste dalle vigenti leggi in materia di urbanistica.

c) Acquisti di attrezzature fisse (impianti tecnologici a servizio degli allevamenti):

- preventivo di spesa;
- relazione del richiedente intesa ad illustrare le finalità dell'acquisto delle attrezzature e la collocazione della stessa;
- fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate;
- eventuali autorizzazioni qualora necessarie.

d) Acquisto di strutture:

- estratto tavolare dal quale risulti la proprietà del bene ed eventuali annotazioni;
- estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- copia conforme del contratto preliminare di compravendita registrato;
- perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura.

5.2 Documentazione aggiuntiva

In aggiunta alla documentazione indicata al precedente punto prima della stesura del verbale tecnico amministrativo di cui al successivo punto 12 deve essere prodotta:

- per iniziative di importo complessivo superiore a 500.000 Euro relazione economico - agraria redatta da tecnico abilitato contenente: descrizione dell'azienda, obiettivi dell'intervento, descrizione investimenti, ricaduta ambientale, validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale;
- altra documentazione richiesta dal funzionario responsabile del procedimento;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno dieci anni a partire dall'anno di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti

agrari. Tra i tipi di documentazione idonei attestanti la detenzione dei terreni o strutture oggetto degli interventi è compreso il comodato;

- per le infrastrutture dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente di aver acquisito eventuali permessi per attraversamenti, innesti, manomissioni ed occupazioni di aree;
- per acquedotti concessione d'uso dell'acqua o autorizzazione del Servizio Utilizzazione acque pubbliche o dichiarazione di aver provveduto alla presentazione della domanda medesima al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche.

6. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Sebbene tutto il territorio provinciale sia stato definito montano ai sensi della direttiva CEE 268/75, ai fini della presente deliberazione si adotta la classificazione seguente come specificata nell'Allegato B:

- zona 1: definita "particolarmente svantaggiata";
- zona 2: definita "svantaggiata";
- zona 3: definita "di fondovalle".

7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MINIMI E MASSIMI DELLA SPESA

- a) La spesa minima ammissibile a collaudo per singola iniziativa è fissata in Euro 10.000, ridotta a 3000 nel caso di acquisto di macchine e attrezzature agricole. La spesa massima ammissibile nel periodo 2005-2006, per singola azienda agricola, non può essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Ai fini del cumulo si fa riferimento alla spesa individuata con il provvedimento di concessione. Concorrono a formare il cumulo le agevolazioni concesse ai sensi della Misura 1 del PSR come specificate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3167 del 12 dicembre 2003.
- b) L'acquisto di macchine e attrezzature come previsto al comma 1 lettera b) dell'art. 42 è limitato a:
- voltafieno, andanatore ecc.;
 - falciatrici rotanti e a lama, motofalciatrici e condizionatrice;
 - autocaricanti;
 - imballatrici;
 - spandiletame, spandiliquame, carri trinciamiscelatori e desilatori;
- Sono esclusi i rimorchi di qualsiasi tipo.
- c) Sono ammessi gli interventi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti, di cui alla lettera a), primo comma dell'art. 42. Per poter beneficiare degli aiuti per la realizzazione di detti interventi, i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- la densità di capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 Uba per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni Uba alpeggiata;
 - la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno:
 - pari al 60% per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino;
 - pari al 35% per il bestiame bovino da ingrasso e suino.

La capacità produttiva in unità foraggiere viene valutata sulla base dei seguenti parametri:

- silomais 11.000 UF/ha;

- prato 4.000 UF/ha;
- pascolo 1.000 UF/ha. Il pascolo viene quantificato nei limiti di un carico pari a 1 UBA/HA ;
- eventuali altre colture e relative UF saranno valutate direttamente dal funzionario responsabile.

I fabbisogni alimentari sono individuati come segue:

- allevamenti bovini da latte 3.000 UF/uba per anno;
- allevamenti bovini da ingrasso 2.500 UF/uba per anno;
- altri allevamenti non bovini sulla base di specifiche relazioni tecniche.

d) Per le domande di nuove costruzioni zootecniche, il risanamento e l'ampliamento di strutture esistenti verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una nuova concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Le dimensioni minime sono le seguenti:

- stalle gestite a letame palabile: 3 mc di volume di stoccaggio per UBA;
- stalle gestite a liquame: 9 mc per UBA.

Eventuali deroghe devono essere specificatamente motivate dal funzionario istruttore nel parere tecnico amministrativo.

e) Le vasche refrigeranti per il latte, sia fisse che mobili, sono ammissibili unicamente per aziende che producono latte con destinazione diversa dal grana.

f) Non sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione di strutture esistenti per la conservazione e trasformazione di latte vaccino ricadenti nelle zone servite da impianti di carattere consorziale o dove sia accertata la sussistenza di iniziative a carattere associativo di concreta realizzazione.

g) Sono ammissibili le spese per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di idonee strutture adibite alla macellazione aziendale utilizzabili anche a favore di terzi, purché la macellazione del prodotto aziendale sia prevalente.

h) Sono ammissibili gli acquisti di strutture edili utilizzate per l'allevamento, purché l'acquisto non sia effettuato dal coniuge o da parenti e affini entro il 2° grado ed inoltre purché la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico – ambientale, che dal lato economico. Non sono altresì ammessi acquisti di strutture effettuati da società il cui venditore sia socio della stessa società o coniuge o parente o affine fino al secondo grado di soci della medesima. Alle medesime condizioni è ammissibile l'acquisto di quote di struttura edile utilizzate per l'allevamento se comportano l'acquisizione della proprietà dell'intera struttura.

i) Qualora gli acquisti di cui al comma precedente riguardino strutture per le quali nel decennio antecedente alla vendita sono state concesse agevolazioni provinciali e non ricorra l'ipotesi di revoca ai sensi degli articoli. 6 della L.P. 4/2003 e 7 bis della L.P. 17/81 o del punto 12 del PSR "Obblighi e sanzioni", la spesa ammissibile per l'acquisto è diminuita dell'importo della spesa collaudata relativa alle agevolazioni già concesse nel decennio sulla struttura venduta.

j) Nel settore dell'allevamento avicolo sono ammissibili solamente i seguenti investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento ambientale:

- interventi volti alla riduzione o all'eliminazione dell'amianto;
- realizzazione di sistemi dedicati alla disinfezione dei veicoli in entrata ed uscita dall'allevamento;
- pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti;
- recinzioni dell'allevamento e relativa segnaletica;
- realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori;
- rifacimento delle pavimentazioni e degli intonaci dei capannoni;
- realizzazioni di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento;

- realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e quantità degli alimenti somministrati agli animali;
 - realizzazione di sistemi controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica, compreso l'installazione di generatori di corrente elettrica con funzioni di emergenza;
 - acquisto ed installazione di "reti antipassero";
 - messa a norma degli impianti elettrici dei capannoni e relativi quadri di controllo;
 - realizzazione di impianti di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
 - l'adeguamento dei sistemi per i trattamenti e lo stoccaggio della pollina;
 - acquisto di celle frigo;
 - macchine carica animali.
- k) Per il settore suinicolo non sono ammesse domande per interventi volti ad aumentare la capacità produttiva. Non si ritiene vi sia aumento di capacità produttiva nel caso in cui un intervento di ristrutturazione o realizzazione di nuovo allevamento sia accompagnato da una pari e contemporanea dismissione di un allevamento di uguale o superiore consistenza (espressa in UBA) in un'altra struttura sita in provincia di Trento.
- l) Gli interventi diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali o l'adeguamento alla normativa igienico sanitaria, di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 42 della L.P. 4/2003 sono i seguenti:
- l'adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni, compresa la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
 - l'adeguamento delle poste e dei sistemi di contenimento, con esclusione di interventi radicali per la trasformazione dei tipi di stabulazione;
 - l'ampliamento dei fori di illuminazione e dei sistemi di areazione;
 - il rifacimento degli impianti di mungitura;
 - la realizzazione o il miglioramento delle sale di raccolta del latte;
 - l'isolazione termica dei ricoveri;
 - la pavimentazione dei piazzali aziendali con fini di regimazione dei liquidi aziendali e delle acque meteoriche;
 - acquisto vasche refrigeranti per il latte;
 - interventi di cui all'art 42 comma 1 lettera a) proposti a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa.
- m) Nel caso di aziende la cui produzione di latte, in riferimento all'ultima annata, ha superato la quota assegnata, l'approvazione delle iniziative relative al comparto produzioni zootecniche è subordinata all'acquisizione delle quote mancanti per coprire una produzione di latte pari almeno all'ultima annata. Si deroga da tale vincolo per le iniziative di seguito elencate:
- l'acquisto di macchine o attrezzature di cui al precedente punto b);
 - l'adeguamento di sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione delle deiezioni;
 - la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
 - gli impianti di separazione, gli spandiletame, i carribotte;
 - i fienili, comprese le pertinenti attrezzature fisse.
- n) Le disposizioni speciali relative a modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco sono ammesse a favore del soggetto destinatario dell'ordinanza stessa o a favore di società ove lo stesso soggetto partecipi in qualità di socio.
- o) Per tutte le iniziative, la detenzione dei terreni e/o delle strutture può essere comprovata mediante idoneo titolo giuridico, ivi compreso il comodato. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità

entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile.

8. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per tutte le iniziative la percentuale dell'agevolazione è di seguito riportata:

TIPO INTERVENTO	Imprese iscritte all'APIA in sez. 1°			Imprese iscritte all'APIA in sez. 2°		
	ZONE					
	particolarmente svantaggiate	svantaggiate	di fondovalle	particolarmente svantaggiate	svantaggiate	di fondovalle
	contributo %	contributo %	contributo %	contributo %	contributo %	contributo %
Acquisto macchine ed attrezzature	25	25	25	20	20	20
Strutture ed infrastrutture	35	35	30	30	30	25

Nel caso di interventi derivanti a seguito ordinanza dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del sindaco la percentuale di intervento è elevata al 50%.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

In applicazione dell'art 3 comma 1, lettera f) si prevede l'ammissibilità di tutte le iniziative realizzate dopo la domanda di agevolazione senza la necessità di approvazione in linea tecnica o provvedimento di nulla osta. Stante il divieto comunitario di concedere aiuti a fronte di lavori già iniziati o di attività già intraprese prima della presentazione alle autorità competenti della domanda di agevolazione, non sono ammissibili ad agevolazione iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima della data di presentazione della domanda.

10. VARIANTI

- Le varianti alle iniziative previste in domanda sono ammesse a condizione che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative.
- Non sono in ogni caso finanziabili le maggiori spese dovute a varianti che comportino un aumento della spesa complessiva richiesta in domanda o ammessa a contributo.

11. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI

- Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
- I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige per gli investimenti realizzati da aziende agricole vanno ridotti del 10 %.

- c) In riferimento della tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
- d) Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 7% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per importi superiori.
- e) In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Le spese per perizie geologiche sono ammesse per l'importo fatturato.

12. ITER DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE

- a) L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, al quale spetta la redazione del parere tecnico – amministrativo. Al parere segue l'approvazione mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i tempi per l'esecuzione dei lavori .
- b) Qualora la spesa programmata dalle singole iniziative superi l'importo di 500.000 Euro, le stesse sono soggette al parere del Comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'art. 11 della L.P. 4/2003.

13. ACCONTI

Nel caso di domande che saranno finanziate totalmente con fondi provinciali possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80 % del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanziate.

Relativamente alle procedure di erogazione delle agevolazioni, con particolare riferimento ai pagamenti degli acconti sui contributi concessi, la Provincia può attivare una convenzione con Cooperfidi Scrl ai sensi dell'articolo 60 della L.P. n. 4/2003. Con la stessa convenzione sono diposte procedure per assicurare il pagamento degli acconti di norma entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria. Per i predetti fini con il provvedimento di approvazione della convenzione viene messo a disposizione di Cooperfidi Scrl un fondo per il pagamento degli acconti, a valere sulle partite di giro, e vengono definite le modalità di rendicontazione e di reintegro del fondo.

14. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- a) La documentazione da produrre per la liquidazione dell'agevolazione è la seguente:
 - domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
 - fatture quietanzate in originale di tutta la spesa ammessa a contributo;
 - stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato.
- b) Per le opere di importo inferiore o uguale a 155.000 Euro, in alternativa alle fatture quietanzate in originale, può essere presentata in allegato alla domanda di liquidazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato. Per importi superiori ai 155.000 Euro, in alternativa alle fatture quietanzate e alla documentazione di cui al punto 1, è data facoltà al beneficiario di presentare allegata alla domanda di collaudo la perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della

spesa complessivamente sostenuta. Tutto ciò in applicazione del Dpgp n. 46-9/Leg di data 03/12/2003 ai sensi dell'art. 20 della L.P. 23/92.

- c) Nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000 Euro è richiesta inoltre la presentazione della polizza di assicurazione antincendio in originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di anni 10 a decorrere dall'anno della domanda di collaudo.
- d) Nel caso di acquisto di strutture o di quote di strutture edili utilizzate per l'allevamento si deve produrre l'estratto tavolare ed il contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata.
- e) Altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

15. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

- a) Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
- b) Il controllo sulle dichiarazioni rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 839 del 19 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Il campione sarà estratto dal Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole.

16. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle
aziende agricole
Via Trener, 3
38100 TRENTO

Oggetto: Comunicazione di fine lavori

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, residente
a _____ in
via/piazza/loc./fraz. _____ n.
_____, in qualità di (*) _____ della società/impresa
_____ codice fiscale _____
con sede a _____ in via/piazza/loc./fraz.
_____ consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di
dichiarazione mendace previsti dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara

- che, con riferimento alla domanda presentata in data _____ prot. _____, la spesa finale delle opere ammesse a contributo con determinazione n. _____ di data _____ ammonta ad Euro _____ (IVA esclusa), come da allegato riepilogo di spesa firmato da direttore lavori
- che, con riferimento alla domanda presentata in data _____ prot. _____, la spesa finale (IVA esclusa) ammonta ad Euro _____,
- che le fatture relative ai lavori ed agli acquisti, come da allegato riepilogo firmato dal sottoscritto, sono depositate presso la sede dell'azienda agricola, sono quietanziate e sono disponibili per le eventuali verifiche da parte del Servizio competente;
- che le opere e gli acquisti sono stati regolarmente eseguiti in conformità alla documentazione allegata alla domanda di contributo e che le stesse sono funzionali e funzionanti; (qualora l'intervento realizzato risultasse diverso e/o di entità inferiore o superiore a quanto previsto, deve essere fornita adeguata motivazione, fatto salvo comunque il rispetto del P.S.R. e della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo);
- che sono state rispettate le prescrizioni riportate sul verbale di accertamento iniziale tecnico-amministrativo redatto dal Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole di data _____;
- che l'esecuzione delle opere è stata completata il giorno _____.

- Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione è rilasciata per l'ottenimento di aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

_____, il _____
(firma per esteso)

Note:

Spazio riservato all'Ufficio (da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione) All'identificazione del dichiarante si è proceduto mediante:	
<input type="checkbox"/>	Conoscenza diretta
<input type="checkbox"/>	Esibizione di un documento d'identità: _____ n. _____ dd. _____ rilasciato da _____
Il dichiarante:	
<input type="checkbox"/>	ha firmato in presenza del dipendente addetto, signor/a _____
<input type="checkbox"/>	ha allegato fotocopia del documento d'identità _____ n. _____ dd. _____ _____ rilasciato da _____

- Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano.
- (*) compilare solo se il richiedente è una società, indicando la relativa qualifica del firmatario (Presidente, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.)